

CONCIA artigianato VENETO	Divisore orario 173 giornaliero 26
CCNL 16.07.2024 dal 1° agosto 2024	Mensilità 13
CCRL e Accordo di Confluenza 29.07.2024	Orario settimanale 40

		Tabella valida dal 1° ottobre 2025	
Cod. COVeneto: CD	Cod. CNEL: V751	Cod. EBAV: AZ	

Tabella IMPRESE ARTIGIANE esercenti attività principale e/o accessorie del settore concia

Livelli		Qualifiche	Retribuz. tabellare	E.R.C.	E.R.R. Interconf.	Indennità funzione	Totale	
CCRL 7.3.2016	CCNL 16.7.2024						Mensile	Orario
Q	7	Quadro	1829,98	254,10	0,44	51,65	2136,17	
A	6	Impiegato direttivo	1738,07	217,25	0,44		1955,76	
B	6	Impiegato tecnico compl. autonomia Operaio specializzato prov. super	1633,65 9,44306	290,33 1,67821	0,44 0,00254		1924,42	11,12382
C	5	Impiegato tecnico/amministrativo Operaio specializzato provetto	1546,20 8,93757	207,78 1,20104	0,44 0,00254		1754,42	10,14116
D	4	Impiegato tecnico/amministrativo Operaio specializzato	1476,58 8,53514	189,67 1,09636	0,44 0,00254		1666,69	9,63405
E	3° super	Imp. tecnico/ammin. d'ordine (mans. normali) Operaio qualificato mansioni complesse	1412,51 8,16480	200,56 1,15931	0,44 0,00254		1613,51	9,32665
F	3°	Imp. tecnico/ammin. d'ordine (mans. semplici) Operaio qualificato mansioni normali	1348,83 7,79671	210,45 1,21647	0,44 0,00254		1559,72	9,01572
G bis	2°	Impiegato tecnico e amminist. di 1° assunzione Operaio comune/semplice	1287,29 7,44098	202,58 1,17098	0,44 0,00254		1490,31	8,61451
G	1°	Operaio di 1° assunzione nel settore (permanenza 9 mesi poi al 2° livello)	1237,32 7,15214	164,98 0,95364	0,44 0,00254		1402,74	8,10832

NOTE

Classificazione del personale dipendente	nota 1
---	---------------

Con decorrenza dal 1° agosto 2024 il personale è inquadrato secondo la classificazione unica di cui all'art. 30 bis del CCNL. Il personale in forza al 1° agosto 2024 è riclassificato secondo la tabella di conversione fra i previgenti livelli da CCRL 07.03.2016 e i nuovi livelli da CCNL 16.07.2024 definita dall'Accordo di Confluenza e Armonizzazione 29.07.2024. I profili professionali appartenenti ai livelli A e B secondo la classificazione del previgente CCRL sono fatti confluire nel 6° livello del CCNL.

Trattamento economico	nota 1
------------------------------	---------------

Le tabelle retributive definite dall'Accordo di Confluenza e Armonizzazione 29.07.2024 si applicano al personale in forza al 1° agosto 2024 e a quello assunto successivamente a tale data. Per i nuovi assunti al 6° livello post 1° agosto si suggerisce di costruire la retribuzione prendendo a riferimento i valori degli importi di minimo retributivo + E.R.C. + E.R.R. dell'ex livello B/CCRL.

Trattamento economico	nota 2
------------------------------	---------------

Retribuzione Tabellare: si compone dei minimi retributivi definiti dal CCRL 7 marzo 2016, in essere al 31 luglio 2024, e incrementati degli importi di aumento retributivo stabiliti dal CCNL 16.07.2024 per il settore Concia, corrisposti in quattro tranches alle scadenze previste dall'Accordo di Confluenza e Armonizzazione 29.07.2024.

Trattamento economico	nota 3
------------------------------	---------------

Elemento Regionale di Confluenza (E.R.C.): istituito dall'Accordo di Confluenza e Armonizzazione 29.07.2024 allo scopo di riallineare i minimi retributivi del CCRL 07.03.2016 a quelli definiti dal CCNL 16.07.2024 per il Settore concia. Viene erogato in quattro tranches alle medesime scadenze di corrispondenza degli aumenti retributivi di cui al CCNL. L'E.R.C. ha effetto su ogni istituto economico diretto, indiretto e differito, TFR compreso, ed è indicato con separata voce in cedolino paga. A decorrere dal 1° gennaio 2027, sarà conglobato nella retribuzione tabellare in vigore a quella data.

Trattamento economico	nota 4
------------------------------	---------------

Elemento Retributivo Regionale (E.R.R.) interconfederale: in vigore nei valori previsti dall'Accordo Interconfederale Regionale 23.08.1989. Voce retributiva da corrispondere a tutti i dipendenti, ivi compresi i lavoratori assunti con apprendistato professionalizzante, apprendistato di 1° o 3° livello (c.d. duale). Per i lavoratori non apprendisti con paga mensile l'importo è pari a 0,44 euro/mese, mentre per quelli con paga oraria è di 0,00254 euro/ora. Per gli apprendisti l'importo viene riconosciuto in misura fissa al 100% (0,44 euro/mese se paga mensilizzata o 0,00254 euro/ora se paga oraria), vale a dire non rapportata all'aliquota percentuale progressiva applicata alla retribuzione tabellare del livello di inquadramento finale.

Trattamento economico	nota 5
------------------------------	---------------

Indennità funzione Quadro: da riconoscere al personale con la qualifica di quadro (art. 120 CCNL) in base alla previsione del CCNL 16.7.2024 secondo cui al personale dipendente delle imprese artigiane del Settore Concia si applicano le disposizioni del CCNL valevoli per i settori Chimica, Gomma, Plastica Vetro. L'importo dell'indennità di funzione può essere assorbito nel superminimo individuale fino al 50%.

Trattamento economico	nota 6
------------------------------	---------------

Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.) per imprese non aderenti alla Bilateralità artigiana (**A. I. Regionale 04.12.2020 e A.I. Nazionale 17.12.2021**): l'impresa che non versa la contribuzione di primo e secondo livello EBAV è tenuta ad erogare ai dipendenti l'elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) pari a 30 euro lordi mensili, per 13 mensilità, non assorbibili.

Tale elemento incide su tutti gli istituti di legge e contrattuali, ad eccezione del TFR.

L'importo è fisso per ciascun livello di inquadramento e sarà corrisposto in cifra fissa, indipendentemente dall'orario di lavoro pattuito (no riproporzionamento in caso di part-time o lavoro a chiamata).

Allo stesso modo, l'impresa non aderente a Sani.in.Veneto deve corrispondere il medesimo elemento retributivo sopra descritto. L'impresa che non versa la contribuzione al Fondo Sanitario è tenuta a corrispondere ai dipendenti l'importo di 25 euro lordi mensili a titolo di E.A.R.

Nel caso in cui l'impresa non aderisca né ad EBAV né a Sani.In.Veneto, non versando quindi le relative contribuzioni, dovrà corrispondere ai dipendenti l'E.A.R. per un importo pari a 55 euro lordi mensili (€ 30 + € 25).

In aggiunta, l'impresa non aderente EBAV e/o Sani.in.Veneto risponde direttamente dell'erogazione ai lavoratori delle prestazioni offerte dai due enti. Conseguentemente, i lavoratori potrebbero richiedere all'impresa le prestazioni EBAV e/o Sani.in.Veneto a cui avrebbero diritto e l'impresa è tenuta ad erogare i relativi importi previsti dal catalogo EBAV e/o nomenclatore Sani.in.Veneto.

Dal 1° gennaio 2021, l'impresa non aderente dovrà consegnare ai lavoratori in forza (o se neo assunti, al momento dell'assunzione), l'informativa di tutte le prestazioni EBAV (servizi D), desumendola dal sito dell'Ente, nonché il nomenclatore Sani.in.Veneto, scaricabile dal sito del fondo.

Il lavoratore, alla consegna dell'informativa, dovrà sottoscrivere una dichiarazione attestante il ricevimento. L'azienda dovrà conservare la documentazione relativa alle richieste di erogazione pervenute dai lavoratori e quella attestante la liquidazione degli importi.

L'impresa aderente ad EBAV e a Sani.in.Veneto e versante la relativa contribuzione assolve, invece, ad ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori, potendo altresì accedere alle prestazioni ad essa dedicate.

CONTRIBUZIONE EBAV e SANI.IN.VENETO: vedi rispettivi siti online.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Assunzioni dal 01.05.2016 al 31.07.2024 (CCRL 07.03.2016)

Ai contratti di apprendistato professionalizzante stipulati fino al 31.07.2024 si continua ad applicare la regolamentazione del CCRL 07.03.2024 fino alla naturale scadenza. Pertanto, fermo restando l'adeguamento del livello finale di inquadramento al termine del periodo di apprendistato con decorrenza dal 1° agosto 2024 in base alla classificazione del CCNL e secondo la tabella di conversione fra i previgenti livelli da CCRL 07.03.2016 e i nuovi livelli da CCNL 16.07.2024 definita dall'Accordo di Confluenza e Armonizzazione 29.07.2024, il rapporto di lavoro continuerà fino al termine del periodo indicato nella lettera di assunzione, senza adeguamento della durata massima ai valori previsti dal CCNL.

Secondo il previgente CCRL 07.03.2016 la durata massima è determinata in relazione alla qualificazione da conseguire sulla base delle seguenti misure:

OPERAI	1° Gruppo (livelli Q, A, B, C, D, ed E1): durata 54 mesi
	2° Gruppo (livello E2): durata 42 mesi
	3° Gruppo (livello F): durata 26 mesi
IMPIEGATI	Per gli impiegati tecnici la durata massima del periodo di apprendistato è quella prevista dai rispettivi gruppi
	Per gli impiegati direttivi (liv. A) e i quadri (Q) la durata massima del periodo di apprendistato è quella prevista per il 1° gruppo (54 mesi)
	Per gli impiegati amministrativi di tutti i livelli di inquadramento la durata massima dell'apprendistato è di 36 mesi a tutti gli effetti contrattuali, ivi compresi quelli retributivi

Il **trattamento economico** dell'apprendista è determinato dall'applicazione delle percentuali sotto riportate sulla retribuzione tabellare del livello di inquadramento finale. Anche agli apprendisti in forza al 1° agosto 2024 si applicano le tabelle retributive definite dall'Accordo regionale di Confluenza e Armonizzazione ed il CCRL di settore sottoscritti il 29.07.2024. L'importo E.R.C. è riconosciuto in misura percentuale secondo l'aliquota progressiva applicata, nei diversi semestri, alla retribuzione tabellare. Spetta anche l'E.R.R. in misura intera (€ 0,44 mensili/0,00254 orari).

Percentuali retributive fino al 31.12.2024

Gruppi	Semestri									
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1°	60	60	65	70	75	80	85	88	90	
2°	60	60	67	72	77	85	85			
3°	60	75	88	88	90 (2 mesi)					
Imp. Amm.	60	75	88	88	88	88				

Percentuali retributive dal 01.01.2025

Dal 1° gennaio 2025 le percentuali retributive sono adeguate a quelle definite dal CCNL per il semestre in corso a tale data con riferimento al nuovo livello finale di inquadramento assegnato (vedi art. 68 CCNL), salvo che l'aliquota definita dal previgente CCRL sia di miglior favore. In rosso le aliquote semestrali oggetto di adeguamento.

Gruppi	Semestri									
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1°	70	70	75	75	85	85	90	90	95	
2°	70	70	75	75	80	85	90			
3°	70	75	88	88	90 (2 mesi)					
Imp. Amm.	70	75	88	88	88	88				

Aumenti periodici di anzianità

Dal 1° gennaio 2025 gli apprendisti (neo-assunti da tale data) iniziano a maturare i 5 scatti biennali di anzianità. **Gli apprendisti già in forza al 1° gennaio 2025 iniziano a maturare l'anzianità di servizio utile al riconoscimento degli scatti di anzianità da pari data (1.1.2025).**

L'importo dello scatto di anzianità è fissato in 6 euro, non rapportato alla percentuale di progressione retributiva.

Dal mese del passaggio in qualifica l'importo degli scatti maturato durante il periodo di apprendistato va rivalutato al valore previsto dal CCNL per il livello finale in cui è inquadrato il lavoratore al termine dell'apprendistato.

La frazione di biennio, in corso al momento del passaggio in qualifica, è utile ai fini della maturazione del successivo aumento periodico relativo al livello di inquadramento conseguito.

Nota su istituti contrattuali:

In merito agli istituti contrattuali delle ferie/ROL, conservazione del posto di lavoro in caso di malattia e infortunio e relativo trattamento economico, considerato il rinvio operato dal CCRL 07.03.2016 alle norme previste per i lavoratori non apprendisti, tale rimando va ora riferito alle norme regolanti gli stessi istituti nel CCNL valevoli per i settori Chimica, Concia, Gomma, Plastica e Vetro.

Assunzioni dal 01.08.2024 (CCNL 16.07.2024)

L'apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. La durata massima è determinata in relazione alla qualificazione da conseguire sulla base delle seguenti misure:

1° Gruppo (livelli 4°, 5°, 6° e 7°): durata **5 anni**

2° Gruppo (livelli 3° S): durata **4 anni**

3° Gruppo (livello 3°): durata **3 anni**

Per gli **impiegati amministrativi** la durata massima dell'apprendistato è **3 anni**

Per gli **impiegati tecnici** la durata è quella prevista dal rispettivo gruppo di inserimento

È riconosciuta al lavoratore una **riduzione della durata del periodo di apprendistato** nei seguenti casi:

- svolgimento di un periodo di tirocinio formativo e di orientamento al lavoro o di inserimento/reinserimento lavorativo di almeno 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro che assume con contratto di apprendistato professionalizzante;
- possesso al momento dell'assunzione di un titolo di studio post-obbligo attinente alla qualifica da raggiungere;
- possesso al momento dell'assunzione di una laurea attinente alla qualifica da raggiungere.

Per le ipotesi di cui alle lettere a) e b) la riduzione è pari a 6 mesi; mentre per la lettera c) è di 12 mesi. Le riduzioni non sono fra loro cumulabili e si applicano nella parte finale del periodo di apprendistato.

Il **trattamento economico** dell'apprendista è determinato dall'applicazione delle percentuali sotto riportate sulla retribuzione tabellare del livello di inquadramento finale. Anche agli apprendisti assunti dal 1° agosto 2024 si applicano le tabelle retributive definite dall'Accordo regionale di Confluenza e Armonizzazione ed il CCRL di settore sottoscritti il 29.07.2024. L'importo E.R.C. è riconosciuto in misura percentuale secondo l'aliquota progressiva applicata, nei diversi semestri, alla retribuzione tabellare. Spetta anche l'E.R.R. in misura intera (€ 0,44 mensili/0,00254 orari).

OPERAI e IMPIEGATI TECNICI										
Gruppi	Semestri									
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1°	70	70	75	75	85	85	90	90	95	100
2°	70	70	75	75	80	80	90	100		
3°	70	70	75	75	80	100				

IMPIEGATI AMMINISTRATIVI										
	Semestri									
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
	70	70	75	80	85	90				

Aumenti periodici di anzianità

Dal 1° gennaio 2025 gli apprendisti (neo-assunti da tale data) iniziano a maturare i 5 scatti biennali di anzianità. Gli apprendisti già in forza al 1° gennaio 2025 iniziano a maturare l'anzianità di servizio utile al riconoscimento degli scatti di anzianità da pari data (1.1.2025).
L'importo dello scatto di anzianità è fissato in 6 euro, non rapportato alla percentuale di progressione retributiva.
Dal mese del passaggio in qualifica l'importo degli scatti maturato durante il periodo di apprendistato va rivalutato al valore previsto dal CCNL per il livello finale in cui è inquadrato il lavoratore al termine dell'apprendistato.
La frazione di biennio, in corso al momento del passaggio in qualifica, è utile ai fini della maturazione del successivo aumento periodico relativo al livello di inquadramento conseguito.